



## Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta  
Settore SATAS

## Il direttore

### CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, IN CO- PROGETTAZIONE, DI UN SERVIZIO SPERIMENTALE DI OSPITALITÀ RESIDENZIALE PER L’ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI PERSONE ADULTE CON DISTURBI COMPLESSI DEL NEUROSVILUPPO E GRAVI COMPORTAMENTI PROBLEMA" PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA**

## SOMMARIO

Articolo 1 - Premesse e Oggetto della gara .....	2
Articolo 2 - Obiettivi e Metodologie .....	2
Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto .....	3
Articolo 4 - Importo a base di gara .....	4
Articolo 5 - Descrizione del servizio .....	4
Articolo 6 - Referente dell’Operatore Economico Aggiudicatario.....	11
Articolo 7 - Condotta del personale impiegato dall’Operatore Economico.....	12
Articolo 8 - Periodo di prova.....	13
Articolo 9 - Obbligo di Riservatezza dei dati.....	13
Articolo 10 - Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	15
Articolo 11 - Scioperi e cause di forza maggiore .....	16
Articolo 12 - Verifica e Controllo .....	17
Articolo 13 - Penalità .....	18
Articolo 14 - Risoluzione del contratto .....	19
Articolo 15 - Responsabilità .....	20
Articolo 16 - Fatturazione, Pagamento, Ordini.....	20
Articolo 17 - Recesso dal contratto .....	23
Articolo 18 - Subappalto .....	23
Articolo 19 - Clausola di revisione prezzi.....	23
Articolo 20 - Clausola Whistleblowing.....	24
Articolo 21 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	24
Articolo 22 - Spese Accessorie .....	26
Articolo 23 - Controversie e Foro competente.....	26



## **Articolo 1 - Premesse e Oggetto della gara**

La presente procedura ha per oggetto un servizio sperimentale di ospitalità residenziale per l'accoglienza temporanea di persone adulte con disturbi complessi del neurosviluppo e gravi comportamenti problema.

E' volta all'individuazione di un Operatore Economico con cui giungere alla stipula di un contratto per l'affidamento in via sperimentale di interventi aventi ad oggetto attività di co-progettazione e realizzazione dei progetti terapeutico, educativi, abilitativi e individualizzati destinati ad utenti adulti con disturbi complessi del neurosviluppo e gravi comportamenti problema, in carico al Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna (di seguito DSM-DP) e ai Servizi Sociali Territoriali.

Per attività di co-progettazione deve intendersi la definizione condivisa di un percorso volto all'individuazione di obiettivi, modalità di intervento, valutazione degli esiti e definizione di tempi certi per la realizzazione del progetto.

Soggetto proponente per gli inserimenti residenziali personalizzati sono le Unità di Valutazione Multidimensionale – UVM, nelle loro diverse espressioni territoriali, con conseguente valutazione funzionale, diretta o indiretta, da parte del Programma Integrato Disabilità e Salute (PIDS).

L'erogazione del servizio sperimentale si articolerà attraverso un percorso volto all'inserimento dei pazienti, rispondenti alle caratteristiche richieste dal presente capitolato, in una struttura residenziale preposta al trattamento dei disturbi complessi del neurosviluppo e di gravi comportamenti problema.

Le proposte d'inserimento saranno sottoposte alla valutazione di un gruppo tecnico aziendale, composto da tre professionisti nominati rispettivamente dal Direttore del DSM, dalla Direzione Socio Sanitaria e dei Servizi Sociali Territoriali (individuato nell'ambito dell'Ufficio di Supporto), finalizzata all'individuazione del livello di supporto necessario alla persona.

## **Articolo 2 - Obiettivi e Metodologie**

L'attivazione del servizio sperimentale di ospitalità residenziale temporanea presso la struttura dell'Operatore Economico aggiudicatario sarà volta alla realizzazione di progetti terapeutici educativi e/o abilitativi individualizzati nei confronti dei pazienti afferenti al target di riferimento.

Il percorso intrapreso dall'utenza potrà avere una durata variabile fino ad un massimo di 18 mesi. Prima della dimissione, tutte le procedure e i materiali dovranno essere trasmessi dal gestore alle famiglie e/o al personale delle strutture che verranno individuate ai fini della continuità del progetto individuale intrapreso. In particolare, il gestore dovrà garantire nell'ultima settimana una presenza intensiva dei riceventi al fine di consolidare tutte le procedure comportamentali.

L'esecuzione del servizio, nell'attuazione dei singoli interventi, sarà caratterizzata da:

### **Attività di co-progettazione**

Metodologia che mira a creare le condizioni per uno sviluppo condiviso e complementare del sistema dei servizi attuato nell'ottica di rafforzare le finalità del Servizio Sanitario, quale garante



della salute pubblica e del benessere della popolazione in generale, che permette di individuare, riconoscere e valorizzare nuovi soggetti attuatori e promotori di risposte attive a favore delle persone in situazioni di disagio.

In particolare, promuovendo e stimolando la comune progettazione e definizione del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) il DSM-DP affiderà all'Operatore Economico aggiudicatario, un servizio erogato in via sperimentale dedito alla realizzazione, al supporto, alla riabilitazione e alla gestione di percorsi di abilitazione ed emancipazione sociale degli utenti che necessitano di programmi riabilitativi individualizzati e/o di gruppo.

Tutto ciò in un rapporto di continuità temporale e spaziale, allo scopo di favorire la costruzione e/o ricostruzione di rapporti familiari e sociali nonché per contrastare i processi di cronicizzazione desocializzazione ed esclusione sociale.

L'intento è, quindi, quello di promuovere forme di intervento capaci di non separare le variabili socio- economiche ed ambientali dall'offerta di servizi; di non porre confini rigidi tra sociale e sanitario; di rendere più flessibile e temporizzata l'offerta e i modelli di erogazione; evitare l'autoreferenzialità sia sul versante pubblico che privato.

Si definiscono quindi co-gestori i soggetti partecipanti alla realizzazione del PTRI.

### **Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato (PTRI)**

L'utente che accede al servizio sperimentale verrà preso in cura attraverso la predisposizione di un Percorso Terapeutico Riabilitativo Individualizzato in maniera tale che possano essere attuati, in modo integrato, gli interventi clinici e le azioni di supporto necessarie alla cura dello stesso.

L'impegno dell'Operatore Economico aggiudicatario è quindi quello di garantire una presa in carico multidisciplinare e la predisposizione di un progetto individualizzato scritto in tempi concordati e definiti che consideri bisogni, criticità, obiettivi e azioni unitamente ad un monitoraggio costante dell'utente.

Il progetto individualizzato, perché sia tale, sarà volto ad analizzare la domanda e i bisogni della persona. Sarà perciò strutturato sulle reali abilità e competenze dell'utente, offrendo altresì l'opportunità che possa essere condiviso con i familiari (con cui il responsabile del caso manterrà frequenti contatti periodici), con il medico curante e con i vari soggetti della rete territoriale (enti locali, associazioni dei familiari, del volontariato del privato sociale e imprenditoriale).

### **Articolo 3 - Durata del servizio, opzioni e modifiche del contratto**

Considerata la sperimentabilità del servizio, il contratto scaturente dalla presente procedura di gara avrà una durata massima di 2 anni.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni] superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore e in accordo tra le parti, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione.



L'Azienda USL si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere anticipatamente il contratto qualora, dietro segnalazione del DSM-DP, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione. In tal caso il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D.lgs 36/2023 in caso di aumento dei fabbisogni per un importo totale di € 300.000,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di rinnovo del contratto: La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto per un massimo di mesi 12 ( dodici). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore in tempo congruo prima della scadenza del contratto. L'ammontare a disposizione sarà pari ad € 1.679.500,00.

La durata del contratto in corso d'esecuzione potrà essere modificata per il termine massimo di 6 mesi o per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10, di cui al D.lgs. n. 36/23. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Operatore Economico uscente s'impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altro operatore al termine del contratto, ovvero nel caso di intervenuta risoluzione/recesso, per salvaguardare la continuità assistenziale.

#### **Articolo 4 - Importo a base di gara**

L'importo complessivo a base di gara preventivato per i due anni è pari a: € 1.679.000,00

#### **Articolo 5 - Descrizione del servizio**

Il servizio oggetto del presente capitolato è così definito:

##### **- CARATTERISTICHE DELL'UTENZA**

Gli utenti destinatari del servizio sperimentale di cui al presente capitolato potranno essere soggetti minori di età, comunque non inferiore ai 16 anni, e adulti con disturbi complessi del neurosviluppo e gravi comportamenti problema in carico al DSM-DP dell'Azienda USL di Bologna, che verranno proposti dall'Unità Valutativa Multidisciplinare (di seguito UVM) tenuto conto della gravità del quadro clinico e dell'inefficacia del percorso pregresso.

##### **- CARATTERISTICHE DELLA SEDE OPERATIVA**

La sede operativa in cui verrà attivata l'erogazione del servizio sperimentale dovrà disporre di ampi spazi dedicati all'accoglienza e al trattamento degli utenti anche nelle fasi di crisi, dovendo perciò essere dotata di spazi esterni protetti e collocata entro un raggio di 50 km dalla città di Bologna.

A riguardo si precisa che il numero di utenti destinatari del presente servizio sperimentale, a prescindere dalla tipologia di intervento e dalla fascia d'età, non potrà essere superiore gli 8



pazienti, compatibilmente con l'importo annualmente stanziato per tale tipologia di interventi e con le esigenze aziendali.

Le struttura dovrà essere in regola con i requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR 564/00 e ss. ovvero con i requisiti di legge per la dichiarazione di inizio attività di cui alla DGR 1904/2011 e ss. nel caso autorizzazione al funzionamento di struttura per minori.

Questa dovrà essere dotata di spazi appositamente strutturati da destinarsi alle attività abilitative da espletare sia all'interno che all'esterno della stessa struttura.

Le stanze destinate all'utenza saranno predisposte per ospitare non più di 2 persone.

L'erogazione del servizio sperimentale, presso la struttura messa a disposizione dall'Operatore Economico aggiudicatario, dovrà essere articolato su 12 mesi all'anno per complessive 52 settimane.

Precipuamente, il servizio sperimentale erogato in tale contesto darà luogo ad attività socio-educative, socio-assistenziali e abilitative così articolate:

- Attività cognitivo-comportamentali mirate all'acquisizione e/o mantenimento delle competenze comportamentali, comunicative, cognitive ed affettivo-relazionali;
- Attività indirizzate all'autonomia personale;

Tali attività saranno proposte sulla base del progetto riabilitativo predisposto per ciascun paziente, opportunamente elaborato attraverso il coinvolgimento del personale impiegato dall'Operatore Economico e del personale afferente l'Azienda USL nell'espletamento del servizio erogato in modalità di co-progettazione.

La progettazione presuppone che siano stati raccolti i documenti necessari, sanitari e sociali, del soggetto in sede di UVM; che sia stata effettuata una valutazione diretta/indiretta degli aspetti funzionali; la codificazione degli aspetti comportamentali per i quali è richiesta un'analisi funzionale sperimentale o l'intervento conseguente ad un'analisi già effettuata dai servizi; una valutazione diretta e indiretta delle preferenze.

Ulteriori approfondimenti saranno programmati tenuto conto delle specificità di ciascun caso.

L'intervento comportamentale andrà stilato indicando gli obiettivi per singole aree di qualità di vita e declinando gli aspetti temporali, le strategie utilizzate e le misure di esito.

Verrà quindi prodotto un report, quotidianamente aggiornato, a cadenza almeno quindicinale, da inviare ai servizi di riferimento (DSM-DP e Servizi Sociali Territoriali).

La struttura ospitante sarà tenuta a garantire l'accesso agli operatori dell'Azienda USL, visto il coinvolgimento nelle attività di trattamento dei pazienti inviati, nonché per qualunque altra necessità occorrente.

Le sessioni specifiche di trattamento dovranno essere videoregistrate, ragion per cui il soggetto gestore dovrà essere munito della strumentazione necessaria per l'espletamento di dette attività.

L'archiviazione dei dati informatici dovrà avvenire secondo i modi e i termini previsti dalla legislazione vigente in materia sul Trattamento dei Dati - Reg. UE n. 679/2016.

- *TRASPORTI E ACCOMPAGNAMENTI*



Ai fini dell'espletamento di quelle attività programmate da svolgersi all'esterno della struttura, nonché per esigenze legate all'effettuazione di visite, controlli e prestazioni diagnostiche presso presidi e/o strutture sanitarie ovvero, ancora, presso i servizi territoriali di riferimento (a garanzia della continuità di presa in cura terapeutica del paziente), l'Operatore Economico sarà tenuto altresì ad assicurare un servizio di trasporto rivolto agli stessi pazienti. I costi relativi al servizio di trasporto saranno interamente sostenuti dall'Operatore Economico senza possibilità alcuna di prevedere a carico dell'Azienda AUSL, operatori e pazienti, rimborsi, compartecipazioni o deroghe (come quelle relative ai rimborsi per distanze eccedenti una determinata soglia chilometrica). L'Operatore Economico aggiudicatario avrà l'onere di sostenere e supportare il paziente nei suoi spostamenti, specie al fine di favorire ed incentivare l'autonomia di quest'ultimo.

- **PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO E ADDESTRAMENTO SPECIFICO**

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà garantire, nella gestione del servizio sperimentale, uno standard qualitativo dell'attività di assistenza adeguato al trattamento dei pazienti affetti da disturbi complessi del neurosviluppo e dei gravi comportamenti problema.

Nell'ottica, dunque, di consentire un adeguato monitoraggio ed elevati standard qualitativi del servizio sperimentale, dovrà dotarsi di personale avente comprovata esperienza professionale e adeguata formazione nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei servizi per i disturbi comportamentali, che risulti in possesso di titoli di e qualifiche conformi alle normative vigenti.

Tali profili dovranno dunque essere corrispondenti a:

1. Educatori professionali con titolo RBT e/o master in scienza del comportamento;
2. Operatori socio-sanitari con titolo RBT;
3. Infermieri;
4. Analista del comportamento con master di II livello.

In possesso dei seguenti titoli:

**1. EDUCATORE PROFESSIONALE**

- Educatore professionale socio-sanitario – Classe di laurea: L/SNT02 (ex D.M. 520/98 e titoli dichiarati equipollenti o equivalenti);
- Educatore professionale socio-pedagogico – Classe di laurea: L-19 (ex Legge 205/2017 e Legge 145/2018).

Iscrizione ad albo e/o ordine professionale laddove presente e obbligatoria

**2. OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.)**

- Operatore Socio-Sanitario (attestato corso di formazione professionale rilasciato da enti accreditati);

Iscrizione ad albo e/o ordine professionale laddove presente e obbligatoria

**3. INFERMIERI**

- Infermiere professionale – Classe di laurea: L/SNT01 (ex D.M. 270/04 e titoli dichiarati equipollenti);

Iscrizione ad albo e/o ordine professionale laddove presente e obbligatoria

Data la complessità dei trattamenti integrati, neurocomportamentali, sarà necessaria la presenza programmata di un infermiere su 7 giorni, in base al numero e alla specificità degli utenti inseriti.

**4. ANALISTA DEL COMPORTAMENTO**



- Psicologo – Classe di laurea: L-24 (ex D.M. 270/04 e titoli dichiarati equipollenti) in possesso di master di II livello in Applied Behavior Analysis – ABA;

Iscrizione ad albo e/o ordine professionale laddove presente e obbligatoria

La presenza di una figura di Analista del comportamento sarà finalizzata alla programmazione individualizzata, in collaborazione con i servizi invianti, e alla supervisione degli operatori.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto a fornire al DSM-DP dell'Azienda USL di Bologna, prima dell'avvio del servizio aggiudicato, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nell'erogazione del servizio sperimentale, indicando, per ciascun operatore: generalità, qualifica e funzioni; avendo altresì cura di porre a corredo dello stesso elenco i curricula formativi e professionali degli operatori coinvolti, nonché, l'eventuale ed ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato.

L'Azienda USL si riserverà dunque di valutare, nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, l'idoneità del personale indicato.

Laddove questo, infatti, risulti privo delle qualifiche necessarie, ovvero risulti inadeguato all'espletamento delle mansioni richieste, l'Operatore Economico, ad insindacabile giudizio del DSM- DP dell'AUSL di Bologna, avrà l'onere di provvedere alla tempestiva sostituzione del personale dichiarato inadeguato.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente e formalmente all'AUSL di Bologna ogni variazione relativa al personale coinvolto nell'erogazione di detto servizio, fornendo contestualmente il curriculum formativo e professionale.

In ogni caso l'Operatore Economico sarà tenuto ad inviare con cadenza semestrale un aggiornamento documentale riguardante la lista del personale impiegato.

La condotta del personale utilizzato per l'esecuzione del servizio sperimentale aggiudicato dev'essere sempre improntata al puntuale rispetto delle condizioni definite dal presente capitolato, nell'ottica, specie, di garantire standard elevati del servizio e il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti dal PTRI predisposto per ciascun paziente.

L'Operatore Economico dovrà quindi assicurare che nel periodo di erogazione del servizio sperimentale il personale impiegato adotti comportamenti consoni alle funzioni da svolgere, esigendo da questi il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- buona padronanza della lingua italiana;
- riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli Utenti e nel trattamento dei dati personali e sensibili relativi ad essi, come da norma di legge;
- esibizione, a richiesta del personale addetto, di un valido documento di identità personale e del cartellino identificativo come stabilito dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- abbigliamento idoneo alle mansioni da svolgere, utilizzando, all'occorrenza, dispositivi di protezione individuale.
- comportamento improntato alla massima educazione e correttezza deontologica/professionale sia nei confronti degli utenti che degli altri operatori e



referenti della stazione appaltante coinvolti nel processo di assistenza ed erogazione del servizio;

- segnalazione al proprio responsabile, nonché agli organi competenti della stazione appaltante, delle eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- osservanza di tutte le norme di sicurezza necessarie per l'espletamento delle attività assegnate;
- adozione di condotte appropriate all'attività lavorativa (a titolo esemplificativo: divieto di utilizzazione del cellulare per scopi personali), nonché comportamenti atti a ridurre l'impatto ambientale delle attività così come lo spreco di risorse.

L'Operatore Economico sarà pertanto ritenuto responsabile, eventualmente anche in concorso con il soggetto inadempiente - nei casi e nei modi previsti dalla legge - del comportamento assunto da quest'ultimo in orario di servizio, ove il mancato o inesatto adempimento di tutti o di parte degli obblighi previsti dal contratto, dia luogo a disservizi ovvero alla perpetrazione di un danno a carico dei pazienti.

L'AUSL di Bologna si riserverà dunque di agire nei tempi e nei modi previsti dalla legge per la tutela dei propri diritti e di quelli dei suoi dipendenti e/o pazienti.

L'Operatore Economico sarà tenuto ad assicurare l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi causa al fine di garantire la continuità delle attività descritte dal presente capitolato, tramite l'impiego di personale appositamente qualificato.

L'Azienda USL si riserva il diritto di chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi oggettivi senza che ciò possa determinare a carico della stessa il sostentamento di ulteriori oneri.

Tenuto conto, poi, della particolare complessità del servizio rivolto alla persona - vista la tipologia specifica di utenza, che presuppone la conoscenza individuale (anche storica - relativa al percorso pregresso) dell'utente da parte dell'operatore che dovrà svolgere l'attività abilitativa e, soprattutto, della peculiare rilevanza che riveste l'aspetto della "continuità della presa in cura" dell'utente nell'ambito dei servizi oggetto del capitolato - l'Operatore Economico sarà tenuto ad assicurare, nei limiti del possibile, la continuità dell'intervento attraverso la stabilità dell'equipe e più in generale del personale impiegato nell'erogazione del servizio.

Pertanto, sotto il profilo dell'organizzazione interna, l'Operatore Economico dovrà specificamente prevedere e gestire una funzionale presenza di personale qualificato ed esperto; nonché, in caso di eventuale sostituzione e assunzione di nuovi operatori, provvedere all'addestramento specifico degli stessi (attraverso l'attivazione di percorsi formativi) ragguagliandoli, specialmente, sulla storia clinica dei pazienti, sui percorsi individuali intrapresi dagli stessi e sui programmi abilitativi, da questi, precedentemente svolti.

L'Operatore Economico assicurerà perciò, attraverso l'elaborazione e predisposizione di appositi percorsi formativi da trasmettere, per opportuna condivisione, al DSM-DP e/o Servizi Sociali Territoriali (con l'indicazione di tutti dettagli relativi agli stessi, come, ad esempio: modalità di erogazione, tempi, posti, ecc.), l'addestramento iniziale del proprio personale impiegato nell'erogazione del servizio.



L'Operatore Economico sarà tenuto a garantire almeno 12 ore annue di formazione professionale per ogni figura impiegata nel servizio, i cui contenuti dovranno concordarsi con l'Unità Operativa di riferimento al fine di rendere quanto più efficiente e proficuo l'addestramento degli stessi nell'ottica di fornire una formazione pragmatica e continua.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere annualmente il piano della formazione previsto per gli operatori oltre a fornire una dichiarazione indicante tutti gli operatori che vi hanno partecipato.

Al fine di assicurare un servizio adeguato per il trattamento delle patologie che qui interessa e, di riflesso, un'appropriata assistenza agli utenti presi in carico, si conviene che la forza lavoro del personale da impiegare nell'erogazione del servizio, rispetto al numero dei pazienti assistiti, verrà opportunamente concordata con il Team multi-professionale.

#### - *PRESA IN CARICO*

La presa in carico dell'utente è in capo al Team multi-professionale (socio-sanitario, sanitario e sociale) di cui farà parte anche l'equipe della struttura aggiudicataria, in ragione di uno sviluppo condiviso e complementare del sistema dei servizi attuato dalla stessa per le finalità di progettazione di cui al presente capitolato.

Verrà pertanto analizzato in maniera congiunta, tra analisti del comportamento (dei Servizi e della struttura), il report quindicinale, al fine di valutare la fase del trattamento raggiunta nonché le eventuali modifiche progettuali da attuarsi anche tramite il coinvolgimento diretto del personale impiegato dalla struttura.

A tal proposito è previsto che il Team multi-professionale dovrà riunirsi ogni tre mesi, salvo diverso termine opportunamente convenuto dal Team in relazione a un determinato paziente, qualora le circostanze richiedano una rivalutazione del PTRI elaborato per lo stesso.

Il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), ovvero un suo delegato, espletterà incontri periodici di monitoraggio a cadenza semestrale (ovvero secondo diverso termine eventualmente definito dalle linee guida aziendali), al fine di valutare la qualità del servizio e l'appropriatezza delle cure erogate.

#### - *SERVIZI ACCESSORI E COMPITI DELL'OPERATORE ECONOMICO*

##### Servizio di Formazione

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà prevedere iniziative di formazione permanente del proprio personale attraverso la redazione di un programma annuale che comprenda l'attivazione di corsi, incontri e stage inerenti aspetti cognitivo-comportamentali, concordate con il Team inviante.

Dovrà consentire altresì al proprio personale la partecipazione alle iniziative formative promosse dall'Azienda USL, qualora ritenute di primaria importanza per il servizio e per il target di utenti in carico.

La formazione congiunta del personale dovrà essere garanzia delle necessarie connessioni progettuali ed operative. La formazione del personale della ditta aggiudicataria non dovrà essere svolta in orario di servizio.



Tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio sperimentale presso la struttura aggiudicataria dovrà essere in possesso della certificazione per il Team Teach da acquisire, all'occorrenza, entro 6 mesi dall'aggiudicazione della gara.

### Servizio Mensa

L'aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione del servizio mensa potendo avvalersi anche di un servizio di catering esterno, con erogazione dei pasti da effettuarsi direttamente in struttura durante le seguenti fasce orarie:

- colazione: 7:00 – 9:00
- pranzo: 12:00 – 14:00
- cena: 19:00 – 21:00

A tal fine dovrà disporre di spazi adeguati e opportunamente arredati per la consumazione dei pasti da parte degli utenti inseriti in struttura.

### Gestione Assenze

E' previsto che in caso di assenza di un paziente dalla struttura, debba essere riconosciuta ed applicata direttamente dall'Operatore Economico aggiudicatario una riduzione della retta giornaliera secondo le percentuali di seguito indicate:

- Assenze prive di assistenza

Nei casi che diano luogo ad un allontanamento temporaneo del paziente dalla struttura, sarà disposta una decurtazione della retta giornaliera pari al 20% per l'intero periodo di presa in carico:

- presa in carico da parte dei familiari/care giver;
- ricoveri senza assistenza;
- altra evenienza che comporti un allontanamento del paziente dalla struttura.

- Assenze per ricovero ospedaliero

L'ente gestore dovrà garantire, durante il ricovero del paziente presso una struttura sanitaria, la presenza quotidiana in ospedale di un operatore a fronte della corresponsione del 100% della retta stabilita secondo i criteri di seguito determinati:

- per 10 ore quotidiane nella fascia 3;
- per 6 ore quotidiane nella fascia 2;
- per 4 ore quotidiane nella fascia 1;

Qualora, viceversa, non possa essere garantita l'erogazione del servizio assistenziale per cause riconducibili all'Operatore Economico o al personale di questi, verrà disposta una decurtazione della retta giornaliera pari al 40% per ogni giorno di mancata assistenza.

Il DEC, nell'espletamento dell'attività di controllo di cui allegato II.14 del D.lgs. 36/23, potrà effettuare verifiche a campione sulle attestazioni effettuate dall'Operatore Economico riguardo le dichiarate presenze dei pazienti in struttura ovvero ancora in merito all'erogazione del servizio.



A riguardo, la falsità dei dichiarazioni rese dall'Operatore Economico saranno motivo di risoluzione immediata del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva, salva, in ogni caso, la risarcibilità degli ulteriori danni derivanti dalla tutela dei diritti.

#### Compiti della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria si impegna altresì:

- a sostenere le spese relative ai servizi erogati: materiali di consumo, prodotti per la pulizia e l'igienizzazione dei locali, nonché quelle relative ai prodotti necessari per l'igiene personale dei pazienti;
- a sostenere le spese relative ai servizi occorrenti per il mantenimento del buono stato d'uso dei locali e degli spazi aperti;
- a sostenere le spese relative alla manutenzione ordinaria;
- alla voltura e al pagamento di tutte le utenze (a titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua, gas, linee telefoniche / rete internet, ecc.);
- ai sensi della normativa vigente (art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.) e in applicazione del vigente Regolamento del Comune di Bologna (Odg n. 216, PG 80312/2014 del 12/05/2014 e s.m.i.) la Ditta aggiudicataria è tenuta alla presentazione della denuncia TARI ed al pagamento del relativo tributo;
- alla sostituzione dei beni mobili e degli arredi (eventualmente di proprietà aziendale) ritenuti obsoleti e/o non rispondenti alle normative vigenti, individuati in collaborazione con gli operatori del DSM-DP;
- a fornire alle Unità Amministrative competenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Viale Pepoli n. 5, le presenze giornaliere degli ospiti con cadenza mensile secondo l'apposita modulistica allegata.

Resta inteso che le spese sostenute dall'Operatore Economico a vario titolo saranno a totale carico di quest'ultimo, essendo il corrispettivo aggiudicato in sede di gara comprensivo di obblighi, rischi ed oneri previsti e/o scaturenti dall'erogazione del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Articolo 6 - Referente dell'Operatore Economico Aggiudicatario**

L'Operatore Economico aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante, ovvero al Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche DSM-DP o a un suo incaricato, il nominativo di un suo referente o incaricato quale Responsabile/Coordinatore per tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

L'Operatore Economico, nell'ambito dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, dovrà garantire l'individuazione di un proprio rappresentante per la gestione amministrativo-contabile del rapporto contrattuale.

Questi avrà l'onere di svolgere le seguenti attività:

- assumere il ruolo di referente unico nei confronti della Stazione appaltante, DSM-DP, PIDS, Distretti, UVM, Equipe multidisciplinare;
- costituire l'interfaccia decisionale con la stazione appaltante per conto dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- curare i rapporti con il DEC della gara;



- curare la corretta gestione delle procedure di richiesta, attivazione e rendicontazione dei servizi effettuati con le modalità, la tempistica e gli strumenti previsti nel presente capitolato e nell'offerta tecnica aggiudicata;
- garantire, in ogni caso, la massima collaborazione possibile ai competenti organi della stazione appaltante.

Il rappresentante dell'Operatore Economico dev'essere designato entro la data di stipula del contratto. L'Operatore Economico sarà perciò tenuto darne tempestiva comunicazione, fornendo alla stazione appaltante il recapito telefonico e gli ulteriori dati di contatto per la corrispondenza scritta e/o telematica (email, pec), ai fini dell'immediata reperibilità dell'incaricato per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori dell'orario di servizio.

Al Referente, o un suo incaricato, spetterà il compito di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti stabiliti dal capitolato per il regolare svolgimento delle attività; egli sarà tenuto a mantenere un contatto continuo con gli addetti segnalati dall'Azienda USL per verificare l'andamento del servizio.

Per far fronte a situazioni imprevedibili di assenza o impedimento del referente, l'Operatore Economico dovrà individuare e comunicare preventivamente alla stazione appaltante anche il nominativo del sostituto fornendo gli opportuni contatti di recapito.

#### **Articolo 7 - Condotta del personale impiegato dall'Operatore Economico**

I dipendenti dell'Operatore Economico aggiudicatario, che si occuperanno dell'erogazione del servizio sperimentale oggetto della presente gara, saranno tenuti ad osservare un comportamento improntato al rispetto della persona e della sua dignità, alla promozione dell'autonomia di questa, valorizzandone le facoltà funzionali, cognitive e decisionali, operando nel rispetto della privacy e nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità, nonché ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal proprio ruolo.

Le parti convengono espressamente che la stazione appaltante, in ragione di ciò, potrà richiedere l'allontanamento e quindi la sostituzione di quel personale dell'Operatore Economico che abbia operato in maniera non conforme a dette prescrizioni ovvero a quelle di seguito elencate o comunque richiamate dal presente capitolato.

In particolare, l'Operatore Economico dovrà accertare che il proprio personale:

- possieda buone capacità comunicative e relazionali, nonché una buona comprensione della lingua italiana;
- sia di assoluta fiducia e comprovata riservatezza nella gestione delle informazioni/notizie riguardanti gli utenti e sul trattamento dei dati personali e sensibili relativi agli stessi;
- indossi un abbigliamento conforme alle mansioni da espletare e che risulti identificabile, a richiesta degli operatori afferenti alla stazione appaltante, attraverso l'esibizione di un valido documento d'identità e della tessera di riconoscimento - secondo le specifiche di cui all'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro);
- segnali e si adoperi immediatamente per la consegna al proprio responsabile degli oggetti rinvenuti nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, qualunque ne sia il valore e lo stato di ritrovamento. Il responsabile sarà tenuto a Sua volta a darne immediata notizia



ai Referenti aziendali interessati o a un loro incaricato ovvero al DEC, affinché si provveda a individuare e restituire l'oggetto al legittimo proprietario;

- segnali al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; nel contempo dette segnalazioni dovranno essere comunicate anche ai referenti aziendali o ad un loro incaricato, ovvero al DEC;
- tenga sempre un contegno corretto e conforme ai contenuti deontologici della relativa figura professionale;
- si attenga esclusivamente ai compiti ad esso assegnati nel pieno rispetto delle direttive ad esso fornite dall'Operatore Economico e di quelle necessarie alla buona riuscita del servizio secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato ;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia salvo quelli di modico valore nei limiti opportunamente previsti dalla legge.

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle condotte tenute dai suoi dipendenti e di tutte quelle conseguenze scaturenti dalla inosservanza delle prescrizioni raccomandate dal presente capitolato.

Sarà perciò ritenuto responsabile dei danni eventualmente cagionati a terzi, e ancora di quelli perpetrati ai danni degli utenti e del personale afferente la stazione appaltante, ogni qual volta le condotte anche omissive dei propri dipendenti abbiano determinato tutto ciò.

#### **Articolo 8 - Periodo di prova**

L'Operatore Economico aggiudicatario sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intenderà superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda USL di Bologna.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Operatore Economico in fase di gara, L'Azienda USL di Bologna comunicherà all'Operatore Economico aggiudicatario del servizio le ragioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda USL si riserverà la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, e di aggiudicare il servizio sperimentale ad altro Operatore Economico utilmente classificato, senza che l'Operatore Economico uscente possa avanzare pretese e/o sollevare eccezione alcuna (Art. 1456 cc. - Clausola risolutiva espressa).

In tal caso, l'Operatore Economico che non abbia superato il periodo di prova:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dalla stazione appaltante;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

#### **Articolo 9 - Obbligo di Riservatezza dei dati**



Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Istituto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Istituto per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Istituto.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Istituto attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Istituto.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del contratto, vengano affidati all'Aggiudicatario trattamenti di dati personali di cui

l'Azienda risulta titolare, l'Aggiudicatario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Aggiudicatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione



delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'Aggiudicatario, qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Aggiudicatario dovrà consentire all'Azienda contraente di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere all'Azienda, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Azienda di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Azienda tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- f) individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire all'Azienda, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;
- h) richiedere al Titolare del trattamento specifica autorizzazione scritta, qualora ricorra ad altro Responsabile del Trattamento (c.d. Sub-responsabile del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, connesse al presente contratto.

L'Aggiudicatario si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

#### **Articolo 10 - Obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:



Azienda USL di Bologna: [www.ausl.bologna.it/](http://www.ausl.bologna.it/) **sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto** – documentazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: **al link** [http://www.aosp.bo.it/files/documento\\_informativo\\_art26.pdf](http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf).

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro

Al fine di mitigare i rischi interferenziali possibili, si chiede pertanto alla ditta appaltatrice di prendere visione del fascicolo informativo sui rischi di ogni azienda.

L'Operatore Economico aggiudicatario è tenuta al tassativo e integrale rispetto dell'applicazione per tutti i dipendenti delle condizioni retributive, previdenziali, assicurative e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento, compresi i diritti sindacali e la responsabilità civile verso terzi; le imprese cooperative sono tenute al rispetto di quanto sopra, per tutti i dipendenti, soci e non soci, anche in deroga ad eventuali difformi regolamenti interni ai sensi della Legge 142/2001.

A richiesta dell'AUSL, L'Operatore Economico dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a verificare il rispetto degli obblighi suddetti.

Resta comunque inteso che l'AUSL rimane del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale da questo dipendente, esonerandola da qualsiasi responsabilità in merito.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, l'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto" redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Tale documento è allegato al presente capitolato speciale

L'Azienda Sanitaria in allegato al contratto di appalto invierà poi alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) definitivo.

#### **Articolo 11 - Scioperi e cause di forza maggiore**

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n. 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'Aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previ accordi con il DEC di ciascun Azienda.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile.

L'Aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.



L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.

## Articolo 12 - Verifica e Controllo

Per procedere a forme di controllo qualitativo del servizio, l'Azienda USL di Bologna provvederà alla verifica della qualità e dell'appropriatezza degli interventi, nonché della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato. L'Azienda USL di Bologna procederà alla verifica analitica degli standard di seguito predeterminati e si attiverà in ogni caso di motivata lamentela degli utenti.

La responsabilità della verifica tecnica e il controllo qualitativo del servizio sperimentale, la verifica dell'appropriatezza dei progetti psico-educativo-abilitativi e riabilitativi e della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato compete al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).

Sono da subito proposti i seguenti indicatori quantitativi che diventeranno parte integrante del sistema di valutazione della qualità del servizio sperimentale erogato:

indicatori quantitativi:

1) N° progetti condivisi con equipe di riferimento e con la famiglia

----- x 100 standard 90%

N° progetti attivati

2) N° progetti documentati (Valutazione in itinere e conclusiva)

----- x 100 standard 90%

N° progetti attivati

Qualora dalle verifiche effettuate allo scadere del semestre, da parte del DEC, non risultino soddisfatti i criteri di valutazione quantitativi individuati si procederà alla rivalutazione delle attività erogate al fine di garantire, laddove possibile, il soddisfacimento di tali criteri nonché alla comminazione di una penalità consistente nella riduzione del 10% della retta giornaliera aggiudicata in sede di gara (per ognuna delle fasce aggiudicate).

L'Operatore Economico dovrà inviare al DEC una dettagliata rendicontazione mensile delle attività svolte, onde consentire un'adeguata verifica, indicando:

- il numero degli utenti dati in carico (suddivisi per fascia d'età);
- il numero dei progetti attivi (suddivisi per età e tipologia di intervento) e il numero dei progetti condivisi con equipe e familiari;
- documentazione dei progetti attivati;
- modulo giornate di presenza degli utenti.

Inoltre, decorsi 6 mesi, entro il termine massimo di 20 giorni, l'Operatore Economico dovrà fornire una relazione riassuntiva delle attività fino ad allora svolte, dovendo fornire contestualmente un prospetto riepilogativo delle rendicontazioni mensili preventivamente trasmesse – tenuto conto



degli indici numerici richiesti - che verrà opportunamente valutata dal DEC in merito al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi convenuti, nonché per l'eventuale verifica di conformità, secondo i modi e i termini di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023, e la comminazione delle penali di cui all'art. 13 del presente capitolato.

### **Articolo 13 - Penalità**

L'Azienda USL di Bologna si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione qualitativa e quantitativa del servizio nel suo complesso.

Nel caso di inosservanza delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, potranno essere applicate le seguenti penalità, previa contestazione dell'addebito all'Operatore Economico aggiudicatario, rigettate le sue eventuali giustificazioni ritenute incongruenti:

- in caso di sospensione del servizio, ovvero ancora nei casi di parziale o totale inosservanza degli obblighi contrattuali, sarà applicata una penale di 100,00 € per ogni paziente non assistito e per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio;
- nel caso in cui il personale risulti inadeguato e/o insufficiente a garantire servizio efficiente ed efficace sulla base della valutazioni rimesse all'organismo di valutazione, potrà essere applicata una penale di importo variabile tra 100,00 e 250,00 € per ogni inadempimento - da commisurare sulla base della gravità opportunamente rilevata;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte di operatori dell'Operatore Economico, potrà essere applicata una penale di 500,00 € per ogni inadempimento;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL, sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni inadempimento;
- nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, sarà applicata una penale di € 500,00 (Responsabile trattamento dati – Allegato 2 incluso nella documentazione di gara).

In caso di rilevazione di detti inadempimenti, il DEC comunicherà nel più breve tempo possibile, a mezzo posta elettronica certificata, al referente dell'Operatore Economico quanto emerso affinché si possa procedere con un confronto che darà luogo alla redazione di un apposito verbale da parte del DEC. In caso di mancato confronto, per cause direttamente o indirettamente imputabili allo stesso operatore, si darà immediato corso all'applicazione della penale. In tal caso l'Operatore Economico non potrà sollevare obiezione alcuna.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Operatore Economico, per mezzo del proprio referente a cui il DEC provvederà a trasmettere apposita contestazione scritta.

L'Operatore Economico dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata, che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda USL di Bologna in caso di grave inadempimento delle prestazioni contrattuali, che risultino tali da alterare in maniera apprezzabile e significativa le finalità sottese all'affidamento del servizio e quindi alla buona riuscita dello stesso, di dar corso



all'immediata risoluzione del contratto; previa apposita contestazione dell'addebito con contestuale diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a 10 giorni, spirato il quale, si ricorrerà all'interpello degli altri operatori economici utilmente collocati in graduatoria per l'affidamento ed esecuzione del servizio de quo.

L'Operatore Economico uscente sarà tenuto in ogni caso a garantire, per quanto possibile, e per il tempo necessario al passaggio di consegne, l'erogazione di tutti i servizi affidati ad esso sulla base delle precedenti intese; dovendo questi assumerne la piena responsabilità in ordine: sia alla mancata erogazione del servizio che rispetto agli eventuali maggiori oneri che si paventino a carico dell'AUSL di Bologna per il sostentamento temporaneo di tutti i servizi occorrenti a garantire la continuità assistenziale e l'adeguato standard qualitativo richiesto dal capitolato, in misura uguale o maggiore rispetto al servizio sino ad allora reso dall'Operatore Economico inadempiente, e fino all'effettivo subentro dell'Operatore Economico che segue in graduatoria.

In conseguenza di ciò le parti convengono espressamente che l'AUSL potrà procedere con un addebito diretto di tutte le spese derivanti dalla mancata erogazione del servizio potendo imputare, laddove intervenuti, a carico dell'Operatore Economico:

- i maggiori oneri occorsi per far fronte alle immediate necessità di provvedere ai bisogni dei pazienti in cura (a titolo esemplificativo: spese di assistenza, di trasporto, relative alle necessità personali degli stessi nonché quelle volte a garantire la continuità del servizio, sulla scorta del PTRI predisposto per ciascuno dei pazienti effettuate in via d'urgenza presso altro operatore) - da intendersi nei limiti della parte eccedente il prezzo aggiudicato in sede di gara;
- la sommatoria delle penalità riconosciute alla mancata erogazione del servizio per ciascun paziente e per ogni giorno di effettivo disservizio;
- la ritenuta della cauzione/polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia definitiva;

Ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs 36/2023, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e comunque non possono superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'azienda appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 14 - Risoluzione del contratto**

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;



- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g) qualora l'Azienda Sanitaria notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i) in caso di inosservanza della normativa nazionale e degli indirizzi regionali e locali in tema di informazione e pubblicità dei farmaci regolarmente comunicati.
- j) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento dei dati personali e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.122 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

#### **Articolo 15 - Responsabilità**

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

L'Operatore Economico aggiudicatario risponde direttamente per i danni riportati da persone e/o cose a seguito di attività/azioni lesive poste in essere dai suoi dipendenti.

L'operatore economico sarà tenuto a provvedere, a proprie spese, alla riparazione e alla sostituzione degli oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni, segnalato dall'utente, familiari, tutore, amministratore di sostegno, istituzioni scolastiche, servizi NPIA, ecc. al Referente dell'Operatore Economico aggiudicatario, potrà essere provato con qualunque mezzo purché oggettivamente idoneo a provare il danno.

L'Operatore Economico aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare, anche a propria tutela, una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni recati dai propri operatori agli utenti in carico all'Azienda USL di Bologna, ad essa in qualità di persona giuridica e al personale dipendente di questa, con un massimale di copertura di pari ad almeno €1.500.000,00, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

#### **Articolo 16 - Fatturazione, Pagamento, Ordini**

La Ditta fatturerà mensilmente lo svolgimento del servizio all'Azienda USL di Bologna. Allegato alla copia della fattura dovrà essere fornito l'elenco delle prestazioni effettivamente erogate per ciascun lotto.



La liquidazione e il successivo pagamento delle fatture avverranno in seguito a verifica e attestazione per l'esatto adempimento da parte del DEC o suo collaboratore.

In caso di RTI, l'Unità Amministrativa potrà procedere alla liquidazione delle fatture solo dopo aver ricevuto tutte le fatture da parte di ogni ditta, verificandone la corrispondenza con l'importo aggiudicato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

#### **Azienda USL di Bologna**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo  
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 Bologna.

Ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il codice CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi: indicazione dettagliata del servizio prestato indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente: Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).



L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori, tel. n. 051-6079538.

L'Azienda USL procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore Economico, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà comunicare all'Azienda USL di Bologna per il tramite dell' Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) all'indirizzo pec: economico.finanziario@pec.ausl.bologna.it gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; sulla base di quanto previsto e richiesto secondo l'apposito modulo allegato 3 al presente contratto. L'Operatore Economico deve provvedere alla tempestiva comunicazione di ogni eventuale modifica dei dati già trasmessi.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.



### **Articolo 17 - Recesso dal contratto**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative a servizi e/o forniture eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi e/o forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 di cui al D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi erogati e ne verifica la regolarità.

Il rimborso avverrà secondo le modalità stabilite dall'allegato II.14 a cui si rinvia integralmente.

Qualora l'Operatore Economico aggiudicatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL di Bologna, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserverà anche di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione del servizio ad altro Operatore Economico..

### **Articolo 18 - Subappalto**

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.lgs 36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

*Art. (.....)*

*(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

### **Articolo 19 - Clausola di revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi



## **Articolo 20 - Clausola Whistleblowing**

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

## **Articolo 21 - Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna**

### **Clausola n. 1**

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### **Clausola n. 2**

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

### **Clausola n. 3**

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### **Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

### **Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.



Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

#### **Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### **Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

#### **Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

#### **Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

#### **Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

#### **Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche



con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**Articolo 22 - Spese Accessorie**

Ogni spesa inerente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

**Articolo 23 - Controversie e Foro competente**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro di Bologna

Per accettazione  
**(firma digitale del Legale Rappresentante)**